



**COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Codice Ente	10215
-------------	-------

DELIBERAZIONE N. 25 in data: 30.09.2020
--

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N.443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019**

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PEZZOTTI IORIS DANILO	P
2 - RINALDI FABIO	P
3 - ZANELLA ROBERTO	P
4 - PEZZOTTI RITA	P
5 - LAZZARONI ROMEO	P
6 - FENAROLI ANNAMARIA	P
7 - TRAPLETTI MICHELE	P
8 - BONOMELLI SILVIO	A
9 - FENAROLI PASQUALE	P
10 - MARTINELLI ROBERTO	P
11 - MANENTI ROBERTA	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. NUNZIO PANTO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SIG. IORIS DANILO PEZZOTTI** - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **5** dell'Ordine del Giorno.

*Il punto in esame viene introdotto dal Vicesindaco Zanella, il quale illustra come non ci saranno aumenti sostanziali delle tariffe per i cittadini tavernolesi.*

*Il Consigliere Pasquale Fenaroli propone che per le aziende venga aumentata la riduzione del 25% della quota variabile, inoltre propone che la riduzione del 25% venga estesa anche alle utenze domestiche delle famiglie, utilizzando i fondi covid. A tale riguardo, la Consigliera Rita Pezzotti, presa la parola, illustra un documento a sue mani denominato "Agevolazioni anti -Covid e aiuti di Stato", preso da ItaliaOggi 09/09/2020, nel quale L'Anutel ribadisce l'inefficacia di provvedimenti di aiuto per le imprese e/o agevolazioni fiscali ai cittadini realizzati mediante utilizzo di fondi Covid.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che:

- a) 650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonomia obbligatoria tributaria;*
- b) 651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- c) 654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- d) 654-bis. *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);*
- e) 683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”,* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205, e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**VISTA** la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif, rubricata *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR) al fine tra l'altro di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già ai fini delle tariffe TARI dell'anno 2020.

**DATO ATTO CHE** la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

**ATTESO CHE**, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio, relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N.443/2019/Rifi DEL 31/10/2019

**CONSIDERATO** inoltre l'art.1 della legge 147/2013 e nello specifico il comma 653, a mente del quale *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*.

**ATTESO CHE** quest'anno, per la prima volta, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio, determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019.

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

**EVIDENZIATO** che non vi sono stati e non vi sono costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale TARI, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA e che pertanto, nulla vi è da riportare negli avvisi di pagamento 2020 in proposito degli oneri riconducibili alle medesime.

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

**PRESO ATTO** altresì dell'inedita emergenza dovuta alla pandemia generata da COVID-19 ed alla crisi economica da questa innescata.

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche generate dalla crisi sanitaria COVID-19, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020:

- quella ordinaria prevista dalle nuove disposizioni ARERA;
- quella ai sensi del comma 5 del D.L. n. 18/2020, che permette ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno



avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.L.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N.143/2019/R/rif DEL 31/10/2019

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**RITENUTO** tuttavia opportuno, per la specifica situazione dell'ente, adottare la procedura ordinaria, nel rispetto delle disposizioni previste dalla delibera n.443/2019/R/rif del 31/10/2019, che prevede l'approvazione del PEF e, contestualmente, delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020.

**DATO ATTO CHE** la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif prevede che:

- il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MIR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario viene sottoposto a validazione da parte dell'Ente territorialmente competente o di un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione, da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**RICORDATO CHE**, nel caso del Comune di Tavernola Bergamasca, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito in quanto la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà di non costituire gli ambiti territoriali ottimali per il servizio rifiuti e che, quindi, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) corrisponde con il Comune di Tavernola Bergamasca.

**RICORDATO CHE** nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a SERVIZI COMUNALI SPA, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, che opera secondo il modello organizzativo dell'in-house providing.

**PRESO ATTO CHE:**

- 1) il gestore SERVIZI COMUNALI SPA ha trasmesso al protocollo dell'Ente in data 16/09/2020, n. 5593, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo all'anno 2020, unitamente alla documentazione a corredo prevista dalla normativa vigente, già integrato dei costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- 2) il P.E.F. relativo all'anno 2020 ammonta all'importo complessivo di € 249.374,00, riclassificato nelle seguenti macro-categorie, funzionali alla determinazione tariffaria, come appresso specificato:

$\sum$ TF <sub>a</sub> (costi fissi)	€	86.329,00	34,62%
--------------------------------------	---	-----------	--------

avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N.443/2019/R/RI DEL 31/10/2019

$\sum TV_a$ (costi variabili)	€	163.045,00	65,38%
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale)	€	249.374,00	100,00%

- 3) con determinazione n. 98/SGT/50 del 17/09/2020 il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Tavernola Bergamasca ha provveduto alla validazione del suddetto Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo all'anno 2020;
- 4) con propria deliberazione, Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il piano economico finanziario (P.E.F.) dell'annualità 2020, di cui al punto precedente all'ordine del giorno della seduta consiliare in corso.

**CONSIDERATO CHE** dalla suddetta cornice normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo.

**ATTESO al riguardo CHE** l'art.5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n.158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti di produzione potenziale del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, legittimando in tal modo l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media.

**RILEVATO CHE** le indicazioni riportate dalla deliberazione n.443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b,4a e 4b del D.P.R. n.158/1999.

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**VISTA, quindi, ANALIZZATA e RITENUTA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE** l'allegata articolazione tariffaria per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**QUANTIFICATO** in € 249.374,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che,

avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N.143/2019/R/riF DEL 31/10/2019

in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per l'anno 2020.

**DATO ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia, che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

**PRESO ATTO** che l'aliquota del tributo provinciale per la tutela, la protezione ambientale e l'igiene dell'ambiente, di cui al D.Lgs. n.504/1992, è pari al 5% e che l'Agenzia delle Entrate ne effettuerà direttamente lo scorporo dai singoli versamenti e il successivo riversamento alla Provincia competente.

**RAVVISATA** altresì la necessità di introdurre, solo per l'anno 2020, a seguito dell'inedita emergenza dovuta alla pandemia generata da COVID-19 ed alla crisi economica da questa innescata, riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria.

**VISTA** al riguardo la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*.

**DATO ATTO CHE** il predetto provvedimento prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati.

**RITENUTO** di concedere, esclusivamente per l'anno 2020, alle utenze non domestiche specifiche riduzioni tariffarie sulla base di principi proposti da ARERA con deliberazione n.158 del 05/05/2020.

**VISTA** al riguardo la *"nota di approfondimento: la delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva"* del 31/05/2020 con la quale IPPEL ricorda che il comma 660, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Comune possa deliberare *"ulteriori riduzioni ed esenzioni"* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), le cosiddette *"riduzioni atipiche"* di tariffa, che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti bensì uno scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze.

avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.L.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N.443/2019/R/rif DEL 31/10/2019

**PRECISATO** ulteriormente da IFEL con la nota *"Le assegnazioni a sostegno delle funzioni fondamentali dei Comuni. Finalità, modalità, vincoli (art. 106 del dl 34/2020)"* del 05/08/2020 che benché non sia stato disposto alcuno strumento nazionale di agevolazione TARI né per le aziende colpite dal lockdown del trimestre marzo-maggio né per le famiglie più esposte alla crisi, molti Comuni hanno deliberato o si accingono a deliberare propri schemi di agevolazione sulla base delle prerogative loro riservate dalla legge, finanziabili con risorse proprie (c.660, l. 147/2013).

**RITENUTO** di definire, esclusivamente per l'anno 2020 e per tutte le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui sia stata disposta la sospensione dal 08/03/2020 con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti) e che alla data del 05/05/2020 siano state ancora soggette a chiusura, che la quota variabile della tariffa si ottiene moltiplicando, a riduzione del valore Kd, il fattore di correzione, pari al 25%.

**DATO ATTO** pertanto che la riduzione tariffaria a favore delle predette utenze non domestiche si concretizza in uno sconto del 25% della quota variabile la quale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 1.3, della deliberazione n.158/2020 di ARERA, si ottiene secondo la seguente espressione:

$$Kd - (Kd/100 \times 25)$$

con:

Kd: coefficiente potenziale di produzione di rifiuto

**RITENUTO** di definire, esclusivamente per l'anno 2020 e per tutte le restanti utenze non domestiche, che la quota variabile della tariffa si ottiene moltiplicando, a riduzione del valore Kd, il fattore di correzione, pari al periodo di effettiva chiusura, espresso in giorni, a seguito di provvedimenti di chiusura e di riapertura tra i quali includere, per esempio, le cosiddette "autocertificazioni" presentate alla competente Prefettura.

**DATO ATTO** pertanto che la riduzione tariffaria a favore delle predette utenze non domestiche si concretizza in uno sconto della quota variabile la quale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 1.2, della deliberazione n.158/2020 di ARERA, si ottiene secondo la seguente espressione:

$$Kd \times [(365 - pc) / 365]$$

con:

Kd: coefficiente potenziale di produzione di rifiuto

pc: periodo di chiusura espresso in giorni

**RITENUTO** di disporre che i fattori di correzione a favore delle utenze non domestiche possono essere applicati previo invio al Comune, esclusivamente a mezzo PEC istituzionale del soggetto giuridico, di apposita istanza che attesti e documenti l'effettiva sospensione dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19. L'istanza dovrà contenere:

- i dati fiscali dell'azienda,
- il cod. ATECO con relativa specifica dell'attività svolta sul territorio,
- il periodo di effettiva chiusura (compreso tra l'08/03/2020 e il 18/05/2020) ed i provvedimenti che l'hanno determinato,
- copia della "certificazione" o di altro documento in caso di riapertura dell'attività in deroga alla disposizione di sospensione.



**DATO ATTO** che l'Ufficio Tributi procederà alla verifica delle istanze pervenute al protocollo del Comune, provvedendo tra l'altro:

- al riscontro presso altri enti della P.A.;
- alla richiesta al soggetto istante di prova documentale integrativa.

**PRESO ATTO** che sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio, la Giunta Comunale con proprio atto provvederà:

- ad accogliere, se del caso, anche parzialmente, o a rigettare le istanze pervenute;
- a concedere la riduzione COVID, prevista ai sensi dei commi 1.2 e 1.3 dell'art.1 della delibera n. 158/2020 di ARERA;
- a quantificare la somma totale da ascrivere a "minor gettito TARI relativo all'anno 2020", determinato in forza dell'applicazione della riduzione COVID di cui sopra.

**CONSIDERATO** che tale somma verrà finanziata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo che disposizioni successive e diverse ne autorizzino il finanziamento mediante il ricorso ai fondi emergenziali di cui alle normative statali e regionali.

**RICHIAMATO** il vigente regolamento che disciplina la I.U.C. Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'unica componente ancora vigente, ovvero la Tassa sui Rifiuti (TARI), che definisce i termini di pagamento del tributo in n.2 rate alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 16 giugno dell'anno di competenza;
- 2° rata entro il 16 dicembre dell'anno di competenza;
- rata unica soluzione entro il 16 giugno.

**RITENUTO** di modificare, limitatamente all'anno 2020, le scadenze di pagamento come segue:

- 1° rata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza;
- 2° rata entro il 16 dicembre dell'anno di competenza;
- rata unica soluzione entro il 16 dicembre;

dando atto che il versamento della TARI per l'anno 2020 verrà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

**RITENUTO** di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita e motivata deliberazione.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *"Gli enti locali*

avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (I.A.R.L.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N 443/2019/R/01 DEL 31/10/2019

*deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".*

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 683 – bis della legge 147/2013 (inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale dispone che: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)"*.

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17/12/2019) avente per oggetto il *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020."*

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 50 del 28/02/2020) avente per oggetto *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020."*

**VISTO** l'articolo 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale dispone che *"4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020"*.

**VISTO** l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Fd. Str.), il quale - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione*

avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N.443/2019/R/ric DFI 31/10/2019

dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020 - ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020.

**VISTO** l'art. 148 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", mediante il quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 luglio 2020).

**VISTA** la legge n.77 del 17 luglio 2020, di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", mediante la quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (30 settembre 2020).

**RICHIAMATI** i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto.

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**CON** l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.

**CON VOTI FAVOREVOLI N. 7 e ASTENUTI N. 3** (Fenaroli P., Martinelli R., Manenti R.), espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. DI APPROVARE**, quindi, per l'anno 2020 l'allegata articolazione tariffaria per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3. DI QUANTIFICARE** in € 249.374,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per l'anno 2020.

4. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia, che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
5. **DI DARE ATTO** che l'aliquota del tributo provinciale per la tutela, la protezione ambientale e l'igiene dell'ambiente, di cui al D.Lgs. n.504/1992, è pari al 5% e che l'Agenzia delle Entrate ne effettuerà direttamente lo scorporo dai singoli versamenti e il successivo riversamento alla Provincia competente.
6. **DI PRENDERE ATTO** della necessità di introdurre, solo per l'anno 2020, riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*.
7. **DI STABILIRE**, esclusivamente per l'anno 2020 e per tutte le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui sia stata disposta la sospensione dal 08/03/2020 con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti) e che alla data del 05/05/2020 siano state ancora soggette a chiusura, che la quota variabile della tariffa si ottiene moltiplicando, a riduzione del valore Kd, il fattore di correzione, pari al 25%.
8. **DI DARE ATTO** pertanto che la riduzione tariffaria a favore delle predette utenze non domestiche si concretizza in uno sconto del 25% della quota variabile la quale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 1.3, della deliberazione n.158/2020 di ARERA, si ottiene secondo la seguente espressione:  
$$Kd - (Kd/100 \times 25)$$

con:  
Kd: coefficiente potenziale di produzione di rifiuto
9. **DI STABILIRE**, esclusivamente per l'anno 2020 e per tutte le restanti tipologie di attività di utenze non domestiche, che la quota variabile della tariffa si ottiene moltiplicando, a riduzione del valore Kd, il fattore di correzione, pari al periodo di effettiva chiusura, espresso in giorni, a seguito di provvedimenti di chiusura e di riapertura tra i quali includere, per esempio, le cosiddette "autocertificazioni" presentate alla competente Prefettura.
10. **DI DARE ATTO** pertanto che la riduzione tariffaria a favore delle predette utenze non domestiche si concretizza in uno sconto della quota variabile la quale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 1.2, della deliberazione n.158/2020 di ARERA, si ottiene secondo la seguente espressione:  
$$Kd \times [(365 - pc) / 365]$$

con:  
Kd: coefficiente potenziale di produzione di rifiuto  
pc: periodo di chiusura espresso in giorni



**11. DI RIEPILOGARE** le riduzioni della parte variabile delle tariffe TARI delle Utenze Non Domestiche, previste dalla delibera ARERA n.158/2020 del 05/05/2020, come da tabella sotto riportata:

Art.	Regime tariffario	Casistica	Obbligatorietà	Riduzione
1.2	DPR 158/99	Attività chiuse per legge e poi riaperte	SI	Kd ridotto in funzione dei giorni di chiusura
1.3	DPR 158/99	Attività ancora soggette a chiusura alla data del 05/05/2020	SI	Kd ridotto del 25%

- 12. DI DISPORRE** che i fattori di correzione a favore delle utenze non domestiche possono essere applicati previo invio al Comune, esclusivamente a mezzo PEC istituzionale del soggetto giuridico, di apposita istanza che attesti e documenti l'effettiva sospensione dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19. L'istanza dovrà contenere:
- i dati fiscali dell'azienda,
  - il cod.ATECO con relativa specifica dell'attività svolta sul territorio,
  - il periodo di effettiva chiusura (compreso tra l'08/03/2020 e il 18/05/2020) ed i provvedimenti che l'hanno determinato,
  - copia della "certificazione" o di altro documento in caso di riapertura dell'attività in deroga alla disposizione di sospensione.
- 13. DI DISPORRE** che l'Ufficio Tributi procederà alla verifica delle istanze pervenute al protocollo del Comune, provvedendo tra l'altro:
- al riscontro presso altri enti della P.A.;
  - alla richiesta al soggetto istante di prova documentale integrativa.
- 14. DI DISPORRE** che sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio, la Giunta Comunale con proprio atto provvederà:
- ad accogliere, se del caso, anche parzialmente, o a rigettare le istanze pervenute;
  - a concedere la riduzione COVID, prevista ai sensi dei commi 1.2 e 1.3 dell'art.1 della delibera n. 158/2020 di ARERA;
  - a quantificare la somma totale da ascrivere a "minor gettito TARI relativo all'anno 2020", determinato in forza dell'applicazione della riduzione COVID di cui sopra.
- 15. DI STABILIRE** che tale somma verrà finanziata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo che disposizioni successive e diverse ne autorizzino il finanziamento mediante il ricorso ai fondi emergenziali di cui alle normative statali e regionali.
- 16. DI APPROVARE** per l'anno 2020, le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
- 1° rata acconto, con scadenza 31 ottobre 2020;
  - 2° rata saldo, con scadenza 16 dicembre 2020;
  - Rata unica a saldo, con scadenza 16 dicembre 2020 (versamento in un'unica soluzione).

dando atto che il versamento della TARI per l'anno 2020 verrà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

17. **DI ATTRIBUIRE** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
18. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art.6.5 della deliberazione n.443/2019, dando atto che a norma dell'art.2.4 della deliberazione n. 57/2020 "Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione".
19. **DI DEMANDARE** al Responsabile dei Servizi Finanziari l'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

**CON VOTI FAVOREVOLI N. 7 e ASTENUTI N. 3** (Fenaroli P., Martinelli R., Mancini R.),  
espressi nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,  
comma 4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

### Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*FAVOREVOLE*

*FAVOREVOLE*

*Il Responsabile del*  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Mariangela Vitali

*Il Responsabile del*  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Mariangela Vitali

Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
F.to SIG. IORIS DANILO PEZZOTTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.            Reg. pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in data odierna all'albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,

**Il Messo Comunale**  
F.to Roberto Balzarini

---

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n.            del            , giorno di pubblicazione all'albo on line.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. NUNZIO PANTO'

Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m <sup>2</sup>	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m <sup>2</sup>	Coefficiente attribuzione		Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utanza
					parte fissa Ka	Nord						
Famiglie di 1 componente	561	53.695,00	41,5%	95,7	50,131145	0,60	0,331582	31,74	30,08	61,82		
Famiglie di 2 componenti	365	48.641,00	27,0%	133,3	0,98	1,40	0,386846	51,55	70,18	35,09		
Famiglie di 3 componenti	269	45.030,00	19,9%	167,4	1,08	1,80	0,426320	71,37	90,24	30,08		
Famiglie di 4 componenti	121	18.656,00	8,9%	154,2	1,16	2,20	0,457899	70,60	110,29	27,57		
Famiglie di 5 componenti	27	4.599,00	2,0%	170,3	1,24	2,90	0,489479	83,37	145,38	29,08		
Famiglie di 6 o più componenti	9	1.909,00	0,7%	212,1	1,30	3,40	0,513163	108,85	170,45	28,41		
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	1,80	0,000000	-	90,24	90,24		
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-		
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>1.352</b>	<b>172.530,00</b>	<b>100%</b>	<b>127,6</b>	<b>Media</b>	<b>Media</b>	<b>0,434215</b>		<b>Media</b>		<b>30,05</b>	



